

Sentenza, Tribunale di Treviso, dott.ssa Elena Rossi, 04 luglio 2014, n. 1654

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Elena Rossi, nel procedimento n.7546/2011 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con atto di citazione

DA

P.N.M.,

contro

- attore -

Banca di Trento e Bolzano, contumace

Banca di Verona e Novara, contumace

Banca alfa, contumace

C.S., contumace

Società S.r.l., contumace,

A.F.,

- convenuti -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 23 novembre 2011 P.N.M. ha instaurato il presente giudizio di merito, ex art. 618, II comma, c.p.c., formulando le domande riportate in premessa.

Con comparse di costituzione e risposta si sono costituiti in giudizio i soli A.F. e G.R..

Le parti non hanno formulato istanze istruttorie, all'udienza del 13 marzo 2014 hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.

La vicenda trae origine dal reclamo proposto dall'attore ex art. 591 ter c.p.c. avverso il provvedimento del NOTAIO dott. A.D., nella procedura esecutiva n. (OMISSIS)/07, con cui veniva rigettata la sua offerta di partecipazione in aumento del quinto, ai sensi dell'art.584 c.p.c., non sussistendone, a giudizio del notaio delegato alla vendita, i presupposti in quanto le aste, tenutesi il 24

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

maggio 2011, si erano chiuse con l'aggiudicazione definitiva nella fase senza incanto.

Il Giudice dell'esecuzione, rigettava il reclamo proposto dal M. e avverso tale provvedimento l'attore proponeva ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II, c.p.c. con il quale chiedeva la sospensione dell'esecuzione, con fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, e la dichiarazione di nullità e inefficacia dell'ordinanza di rigetto del reclamo.

Il G.E. fissava udienza di comparizione delle parti e successivamente rigettava il ricorso in opposizione e l'istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando termine di giorni trenta per l'instaurazione del giudizio di merito a norma dell'art. 618, II comma, c.p.c.

Il M. ha, quindi, instaurato il presente giudizio ex art. 618, comma 2 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda formulata dall'attore è infondata e deve essere respinta.

Questi i fatti: il 24 maggio 2011 veniva fissato presso l'A.P.E.T. di Treviso, il quarto esperimento di vendita senza incanto relativamente a due lotti aventi a oggetto beni immobili situati a Treviso.

Nell'avviso di vendita, sotto la voce disciplina, alla lettera c), veniva espressamente indicato che *"in caso di più offerenti e di adesione di essi alla gara prevista ex art. 573 c.p.c., la gara si svolgerà il giorno stesso stabilito per l'esame delle offerte, subito dopo esaurite le relative operazioni, sulla base dell'offerta più alta. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi tra i partecipanti avrà effettuato il rilancio più alto"*.

L'entità del rilancio verrà stabilita dal notaio delegato prima dell'apertura della gara.

Ai partecipanti è assegnato un termine massimo di tre minuti, entro il quale effettuare ogni rilancio.

Non sono validi rilanci inferiori al minimo come sopra stabilito, né effettuati scaduto il termine di tre minuti. L'ultimo rilancio, che non sia superato da altri nel termine di tre minuti, dà diritto all'aggiudicazione".

Inoltre alla successiva lettera d) veniva previsto che "non potranno essere esaminate offerte pervenute dopo scaduto il termine assegnato per la loro presentazione. Una volta conclusa la gara e pronunciata l'aggiudicazione al miglior offerente, le eventuali offerte successive pervenute non potranno essere prese in

considerazione, al fine di revocare l'aggiudicazione e riaprire la gara, neppure ove il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione".

All'asta del 24 maggio 2011 l'avv. il quale aveva formulato offerta per persona da nominare (in forza di procura non notarile rilasciatagli dal M. depositata in atti), non si presentava e i beni venivano aggiudicati, dopo l'espletamento della gara, a F.A. e a R.G..

Successivamente il M. presentava offerta in aumento di 1/5 per entrambi i lotti e il notaio delegato, dott. D., rigettava l'offerta sul presupposto che entrambe le aste si erano concluse con aggiudicazione definitiva nella fase senza incanto.

Secondo l'attore, invece, le aste si sarebbero concluse con l'aggiudicazione nella fase di incanto in quanto "la gara al rincaro è stata effettuata con le modalità previste per la vendita con incanto".

Inoltre, sempre secondo l'attore, essendo per la medesima giornata e ora prevista anche la vendita con incanto e avendo il notaio dato inizio alla gara senza specificarne la natura, la circostanza che la gara si sia svolta con le formalità stabilite per la vendita con incanto deporrebbe per l'affermazione che vi è stata una vera e propria vendita con incanto.

La tesi sostenuta dall'attore è priva di pregio e infondata in fatto e diritto.

Si osserva che il legislatore dall'art.570 all'art.575 (abrogato) c.p.c. disciplina la vendita senza incanto mentre negli artt. 576 e segg. c.p.c. disciplina la vendita con incanto.

L'art. 573 c.p.c. intitolato "Gara tra gli offerenti" prevede che se vi sono più offerte, il giudice invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.

Sono, quindi, con precisione stabilite le modalità che il G.E. deve attuare nel caso in cui le offerte siano più di una. In primo luogo il giudice invita le parti a partecipare alla gara e nel caso in cui le parti aderiscano all'invito si procederà alla stessa.

Soltanto nel caso in cui le parti dichiarino che non intendono partecipare alla gara il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.

Nella fattispecie risulta dal verbale in atti, titolato "verbale d'asta senza incanto", che il notaio delegato alla vendita, verificata la presenza di più offerte per entrambi i lotti, ha invitato le parti presenti a partecipare alla gara e ottenuta la disponibilità dei

presenti, ad eccezione della SOCIETÀ s.r.l. per il lotto n.1, ha proceduto alla gara secondo le modalità già previste nell'avviso d'asta.

Si rileva che non essendo stabilite dal legislatore le modalità della gara questa può svolgersi nelle forme alternative possibili delle offerte in aumento riservate oppure palesi.

Normalmente vengono utilizzate le medesime modalità della vendita con incanto, senza che, però, tali modalità della gara modifichino il procedimento di vendita, trasformando una vendita senza incanto in una vendita con incanto.

Nella fattispecie il notaio non ha proceduto all'incanto, ai sensi dell'art.573, II comma, c.p.c., in quanto i presenti hanno aderito alla gara e questa si è conclusa con l'aggiudicazione.

Correttamente, quindi, il notaio non ha preso in considerazione le offerte successive formulate dall'attore al fine di revocare l'aggiudicazione in quanto le offerte ex art. 584 c.p.c. sono previste solo per la vendita con incanto mentre nel caso di specie l'aggiudicazione è avvenuta nella fase senza incanto all'esito della gara.

Ogni altra questione è irrilevante.

Alla soccombenza consegue la condanna dell'attore alla rifusione spese di lite sostenute dai convenuti liquidate in Euro 8.950,00 per ciascuno di essi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

- rigetta la domanda formulata da P.N.M.;
- condanna P.N.M. al pagamento delle spese di giudizio a favore di A.F. liquidate in Euro 8.950,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, e a favore di G.R. liquidate in Euro 8.950,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.

Così deciso in Treviso, il 25 giugno 2014.

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2014.1

Il Giudice
Rossi Elena

**il provvedimento in commento è stato modificato nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012, registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376